

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

1. **Condizioni Generali:** per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali - Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7.01.97.

2. **Oggetto:** ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 286/2005, per vettore, si intende la GTS NEXT SRL, con Sede Legale in Bari, Viale Europa 1, CAP 70123, iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, come esattamente specificato al successivo art. 21. Il vettore si obbliga a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste nei Documenti Di Trasporto ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione, saranno quelli risultanti dai Documenti Di Trasporto come previsto nel successivo art. 17.

3. **Condizioni di Pagamento-Compensazione-Penale-Decadenze:** i trasporti si assumono alle Condizioni Generali - Confetra che prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci (o al massimo a 30 gg. data fattura) salvo diversi termini pattuiti. In ogni caso i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture determina accettazione delle tariffe applicate. Il termine di pagamento si intenderà integralmente decorso a far data dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. **Ritardato Pagamento:** prevede l'addebito degli interessi di mora in misura di 7 punti superiori al tasso unico di riferimento (in atto alla data di richiesta di interessi), oltre alle spese per il recupero del credito, con applicazione della penale prevista dall'art. 6, D. Lgs. 231/2002, fatto salvo il maggior danno. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata con decorrenza data fattura senza necessità di messa in mora. La decadenza del beneficio del termine autorizzerà GTS NEXT srl a emettere fattura, per eventuali propri crediti, con pagamento a vista. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente pertanto autorizza sin da ora il vettore ad operare detta compensazione.

4. **Responsabilità del Vettore:** i trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l'estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l'applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l'apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l'avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).

5. **Assicurazione merci:** si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettato antecedentemente il ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati, fissi o variabili (per spedizioni dall'estero in porto assegnato è prevista copertura solo con mandato apposito con valore prefissato). L'eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi, con apposito mandato assicurativo o con valore merci esposto nel DDT, prevede in ogni caso il limite risarcibile massimo di € 100.000,00 per tutte le spedizioni dirette ad ogni singolo destinatario nello stesso giorno.

6. **Presunzione di Fortuito:** ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente art. 4, le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l'evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l'esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

7. **Termini di Resa:** i termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Il vettore fornisce i suoi termini di resa indicativi, eventuali impegni

tassativi di resa devono essere specificati sui D.D.T. dal mittente ed accettati per iscritto dal vettore; eventuali prove inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell'affidamento della merce. Gli ordini di ritiro merce pervenuti il giorno A, vengono di norma eseguiti entro il giorno B, salvo diverso accordo o in caso di località disagiate. Le richieste pervenute relative a località disagiate verranno gestite secondo la programmazione dell'ufficio operativo. Nel caso che l'oggetto del trasporto abbia termini tassativi di resa, il Mittente deve: (i) farne specifica menzione scritta nel D.D.T.; e (ii) specificare, per iscritto, il termine ultimo e tassativo di consegna al destinatario; fermo restando che (iii) il vettore sarà libero di accettare o meno il trasporto e che l'impegno tassativo di resa dovrà essere accettato dal vettore. In mancanza di taluno degli elementi di cui ai punti (i) - (ii) - (iii) che precedono, il vettore, se anche abbia dato corso al trasporto, sarà tenuto, in caso di mancata o ritardata consegna, al rimborso delle sole spese di trasporto della spedizione, esclusa qualsiasi voce di danno diretto e/o indiretto. Per contro, in presenza di tutti gli elementi di cui ai suindicati punti (i) - (ii) - (iii), il vettore, in caso di mancata e/o ritardata consegna, sarà tenuto solo al rimborso del doppio delle spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto, salvo che il mittente dimostri che il vettore ha agito con dolo o colpa grave.

8. Giacenza: Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all'apertura della "giacenza" e all'immediata comunicazione al mittente. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come da convenuto.

9. Validità della proposta-Clausola risolutiva espressa: La validità della proposta è subordinata al ritorno di copia del contratto tariffario recante le due firme di accettazione; lo stesso potrà essere risolto in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi con 30 gg. di preavviso. Il mancato appoggio delle spedizioni nelle quantità convenute porterà alla revisione delle quotazioni della proposta stessa. Il mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute determinerà la risoluzione immediata del presente contratto, dovendosi ritenere la presente quale clausola risolutiva espressa. I termini temporali della validità delle tariffe sono indicati alla voce "Tariffa valida dal / al", ma le clausole del contratto restano valide in presenza di continuità del servizio oltre la data di scadenza, e decadono solo a disdetta avvenuta con il preavviso di cui sopra.

10. Merci Pericolose: si precisa che non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione, né avendo la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell'art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest'ultimo subito.

11. Contrassegno: il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui D.D.T., in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, o C.O.D. per spedizioni dirette all'estero, seguita eventualmente dalle sole due opzioni "assegno intestato al mittente" o "assegno circolare intestato al mittente" e dall'importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra area Euro), esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato da timbro "contrassegno" del mittente che lo evidenzi in modo inequivocabile. L'inadempimento delle formalità suddette comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scoperta di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l'incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente. Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi elettronici o trasmissione dati forniti dal mittente, e provvede al recupero dei costi relativi a contrassegni annullati.

12. Merci non accettabili dalla organizzazione del vettore:

- Limiti di peso e misure: colli di peso superiore ai 1.100 kg., colli di altezza superiore ai 200 cm, colli di lunghezza superiore ai 400 cm., colli di lunghezza superiore ai 140 cm. se di peso superiore ai 50 kg.
- Colli non imballati - lamiere - damigiane - barche - macchine agricole - veicoli a motore - casse o macchinari che non possono essere movimentati banalmente, effetti personali, merci dirette a fiere, merci dirette a caselle postali, consegne con finestra di tempo.
- Preziosi - quadri - mobili antichi - masserizie - piante e/o animali vivi - prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili - titoli - carte valori - monete - biglietti di lotterie o buoni vari - articoli e documenti non riproducibili - collezioni - beni il cui trasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) - merci pericolose - scarti di medicinali o materiali per ricerche mediche e/o biologiche - merce infiammabile o pericolosa (ADR) - merce soggetta a bolle UTIF e/o di legittimazione (oli minerali). Per le merci del gruppo C, se erroneamente affidate ed accettate, il vettore non assume alcuna responsabilità e non sono assicurabili da polizze vettoriali.

13. Trasporto prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.

14. Competenze per prestazioni eccezionali e/o servizi particolari: i ritiri e consegne merci si intendono effettuati al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.). Per il carico e lo scarico, i ritiri e le consegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà dovuto, rispettivamente dal mittente o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad es.: consegne ai piani, sia superiori che inferiori o altre cause che caratterizzano una consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali o consegne da eseguirsi in fasce orarie concordate con mittente o destinatario, merci da spallettizzare, merci a codice, merci da posizionare su scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo, ad esempio dirottamenti per cause non dovute al vettore). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative. Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali, e zone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiri tentati ma non eseguiti per cause del cliente.

15. Diritto di pesatura: è previsto addebito concordato per il rilevamento del peso reale, tramite bilance certificate da ente terzo.

16. Documenti di trasporto: I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto:

- Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del destinatario, se il trasporto è in assegnato.
- Numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail del destinatario
- Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia, Partita IVA o Codice Fiscale
- Numero dei colli e natura delle merci
- Esatto volume delle merci espresso in metri cubi. - Peso lordo espresso in Kg.

In caso di errate indicazioni, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore, anche successivamente all'accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L'esito del riscontro, effettuato con sistemi certificati da terzi, farà fede nei rapporti tra il vettore ed il cliente.

17. Diritto di Ritenzione: come da art.23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura di tutti i crediti comunque derivanti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.

18. Ricerche d'archivio e documentazione: è previsto l'addebito per la visualizzazione/invio di copie di documenti per i quali non è intervenuta prescrizione. Trascorso 1 anno dall'affidamento della spedizione, GTS NEXT srl potrà distruggere le prove di consegna della spedizione stessa.

29. Foro Competente: per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), è competente esclusivamente il Foro di Bari, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa.

20. Autorizzazione Ministeriale Trasporto Merci: Albo Nazionale Autotrasportatori Bari n.BA/7459419/K/.

21. Trattamento Dati Personali: il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione delle informative rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD. Per ogni approfondimento si rinvia alla privacy policy inserita sul sito gtsnext.it.

22. Patti aggiuntivi: qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto firmato dal vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore. Qualsiasi richiesta di prestazioni accessorie, quali ad esempio modalità, termini o condizioni di consegna o specifici orari, dovranno risultare da atto scritto firmato dal vettore.

23. Legge applicabile: ferma restando l'applicabilità della C.M.R. prevista dall'articolo "Responsabilità del Vettore", per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.

24. Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010 – "Tracciabilità dei flussi finanziari": si precisa che, per le particolari modalità di espletamento del servizio, il vettore non è in grado di assicurare l'osservanza delle disposizioni della legge 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni. Per queste motivazioni non sono accettate spedizioni che ricadano nell'ambito di applicazione della legge. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale, di qualunque natura, a causa del mancato rispetto da parte del mittente della presente clausola contrattuale, questi terrà indenne e manleverà il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest'ultimo subito.

25. Anti-Corruzione / Embarghi / Responsabilità: Il Mittente dichiara, garantisce e riconosce di aver operato e di continuare ad operare nel rispetto di ogni normativa anticorruzione applicabile. In particolare, il Mittente dichiara e garantisce che non farà, non offrirà, non prometterà né autorizzerà alcuna dazione di denaro o altri beni di valore al fine di ottenere o mantenere in essere un

affare, o al fine di assicurare la conclusione di un affare ad un soggetto in particolare, o al fine di ottenere un vantaggio illecito, in violazione delle norme applicabili.

Il Mittente dichiara e garantisce di conformarsi a tutte le normative nazionali ed internazionali applicabili in materia di embargo. A tal riguardo, il Mittente dichiara e garantisce di conformarsi: (i) alle normative nazionali ed internazionali relative ai prodotti a duplice uso, (ii) ad ogni misura restrittiva o embargo imposti nell'ambito dei piani sanzionatori delle Nazioni Unite o di qualsivoglia altro programma nazionale o internazionale, (iii) alle normative nazionali ed internazionali di lotta contro il terrorismo ed il riciclaggio di denaro, od ogni altra attività assimilabile.

Il Mittente dichiara e garantisce di non essere inserito tra i soggetti o le società elencati nella lista SDN (lista stilata ai sensi dell'Executive Order 13224 al fine dell'identificazione dei soggetti sospettati di terrorismo, o qualsiasi altro testo più recente dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) pubblicato sul sito ufficiale <http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>, su qualsivoglia sito sostitutivo o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale di tale lista) né in nessuna altra lista delle Nazioni Unite né in liste nazionali o internazionali affini.

Il Mittente, inoltre, si impegna a manlevare ed indennizzare GTS NEXT srl per ogni perdita e/o danno che possa derivare dalla violazione, da parte del Mittente stesso, dei propri dipendenti, clienti e/o destinatari, di tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di anticorruzione e di embargo.

26. Codice Doganale dell'Unione Europea – Responsabilità: Il Mittente dichiara che la merce, prima di essere affidata al Vettore: - è stata sdoganata per l'importazione nell'Unione Europea. In tal caso, il Mittente dichiara e garantisce che la suddetta merce è stata definitivamente sdoganata per l'importazione (rilasciata per libera circolazione e consumo) in conformità ai requisiti del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013, e successive modifiche, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione); o - è stata prodotta in Unione Europea.

Il Vettore non potrà in nessun caso essere considerato il destinatario della merce, secondo la definizione fornita dal Codice Doganale dell'Unione, né il suo numero EORI né il suo numero di partita IVA potranno in nessun caso essere utilizzati ai fini delle dichiarazioni doganali di importazione o esportazione senza il suo preventivo consenso scritto.

Il Mittente dichiara e garantisce inoltre che la suddetta merce è conforme alle normative europee del prodotto.

Qualsiasi violazione delle suddette dichiarazioni e garanzie comporterà la piena ed incondizionata responsabilità del Mittente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Vettore. Il Mittente risponderà di tutte le conseguenze economiche di tale violazione e sarà tenuto a risarcire il Vettore di tutti i danni dallo stesso subiti.